

Consiglio regionale della Regione Piemonte

Avviso pubblico ai fini della presentazione delle domande per la costituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 25 e 41 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8.

RIAPERTURA TERMINI a seguito integrazione requisiti.

Premessa

In data 17 maggio 2013 è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, l'avviso pubblico ai fini dell'invio delle domande, da presentarsi entro il 6 giugno 2013, per la costituzione, presso il Consiglio regionale del Piemonte, dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti, ai sensi degli articoli 25 e 41 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), che, in attuazione dell'articolo 70 bis dello Statuto, ha modificato la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), nonché della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69 del 15 maggio 2013.

Con la successiva deliberazione n. 82 dell'11 giugno 2013, l'Ufficio di Presidenza ha integrato i criteri per la presentazione delle domande e ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande stesse ai fini del sorteggio che sarà effettuato dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 40 ter della legge regionale 7/2001.

Il presente avviso, pertanto, provvede a riaprire i termini secondo quanto disposto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 82 dell'11 giugno 2013.

Le domande, già pervenute a seguito dell'avviso pubblicato in data 17 maggio 2013 iniziano a comporre l'elenco provvisorio dei candidati ai fini del sorteggio e non vanno riprodotte se utilmente e validamente presentate.

Si ricorda che il Collegio dei revisori dei conti della Regione (*di seguito Collegio*) è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sulla base di un sorteggio, effettuato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, tra i nominativi presenti nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.

Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina. Al termine del mandato i componenti non sono immediatamente rinominabili.

L'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti e' costituito sulla base delle domande pervenute al Consiglio regionale da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69 del 15 maggio 2013 e n. 82 dell'11 giugno 2013, con le quali sono stati recepiti i requisiti fissati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione autonomie dell'8 febbraio 2012, n. 3.

Secondo quanto definito dalle suddette deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'elenco è aggiornato periodicamente sulla base delle domande pervenute ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

Termini

Ai fini della costituzione dell'elenco nonché ai fini del conseguente sorteggio da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la prima nomina del Collegio, che dovrà avvenire, secondo quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 8/2013, entro il 23 luglio 2013, **le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 20 giugno 2013** con le modalità sopra riportate e pertanto **non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al presente avviso**.

L'elenco sarà periodicamente e costantemente aggiornato sulla base delle successive domande pervenute.

Requisiti

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
- 2) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34);
- 3) approfondite conoscenze ed abilità tecniche anche in materia di contabilità pubblica;
- 4) qualificata esperienza gestionale nel settore degli enti territoriali con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o presso enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari. Tale esperienza deve essere supportata dal **conseguimento, nell'anno antecedente la presentazione della domanda, e poi annualmente, di almeno n. 10 crediti formativi** in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco, sarà cura dell'interessato comunicare tempestivamente ogni modifica intercorsa rispetto a quanto dichiarato nonché comunicare annualmente tramite dichiarazione sostitutiva il conseguimento dei crediti formativi di cui al secondo periodo del punto 4) di cui sopra.

Tutti i requisiti di iscrizione all'elenco costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'elenco.

In caso di perdita di uno dei requisiti il Consiglio regionale provvede all'immediata cancellazione dall'elenco.

La cancellazione dall'elenco avviene, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso di verifica con esito negativo delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari

all'iscrizione e al mantenimento della stessa, fermi restando i conseguenti adempimenti di legge.

Casi di esclusione e di incompatibilità

Non sono nominabili quali componenti del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
- b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;
- c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

I componenti del Collegio durante il loro mandato **non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti costituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione.**

L'incarico di revisore dei conti della Regione **non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricadenti nel territorio regionale.**

Compensi

Al Presidente del Collegio spetta una indennità mensile lorda pari a 2.139 euro al netto di IVA e oneri.

Ai componenti del Collegio spetta una indennità mensile lorda pari a 1.860 euro al netto di IVA e oneri.

Al Presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Modalità di presentazione delle domande

A pena di nullità, le domande devono essere redatte utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata (Allegato n. 1), reperibile altresì nel sito web del Consiglio regionale del Piemonte, nella sezione "Bandi e avvisi", **redatta in ogni sua parte e sottoscritta con firma non autenticata.**

Le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/00.**

Il richiedente deve, in particolare, **attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà** il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione e incompatibilità previste per la nomina ovvero dichiarare l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Le domande di iscrizione, **munite di marca da bollo da euro 14,62**, devono essere presentate al Consiglio regionale del Piemonte, con le seguenti modalità:

- per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: dir.segreteriagen@pec.consiglioregionale.piemonte.it; in tal caso dovrà essere inviato il relativo documento elettronico in formato PDF sottoscritto con firma digitale qualificata; farà fede la data di invio;
- invio a mezzo fax al n. 011.5757287; ai fini dell'osservanza del termine di presentazione faranno fede la data e l'ora impresse dall'apparecchio del Consiglio regionale al momento della ricezione;
- consegna a mano alla Segreteria generale del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri 15, 10121 Torino, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; in tale caso farà fede l'orario di obliterazione della domanda.

Alla domanda, anche se inviata per via telematica, dovrà essere allegata copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La mancata presentazione della copia del documento di identità unitamente alla domanda non può essere oggetto di successiva produzione o di integrazione della domanda già presentata.

Il richiedente deve comunicare in modo esatto i dati di recapito dove desidera che vengano effettuate le comunicazioni, e deve comunicare tempestivamente l'eventuale cambio dei dati stessi rispetto a quello indicato nella domanda di iscrizione.

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco sarà preso in considerazione esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Il richiedente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Privacy

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali raccolti in relazione al presente avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale sono resi.

Avvertenza

I criteri per l'iscrizione nell'elenco nonché le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco stesso possono essere in qualsiasi momento oggetto di modifica o revisione da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto competente, senza che insorga in capo agli iscritti all'elenco alcun diritto o pretesa.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente avviso trovano applicazione, oltre alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 15 maggio 2013 e n. 82 dell'11 giugno 2013, le disposizioni di cui agli articoli 25 e 41 della legge regionale 8/2013 sotto riportati.

Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

(omissis)

Art. 25 (Inserimento del Capo III Bis nella legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. Dopo l' articolo 40 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), è inserito il seguente:

" Capo III Bis - Collegio dei revisori dei conti.

Art. 40 bis. (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

1. È istituito, in attuazione dell' articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'articolo 70 bis dello Statuto, il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, che opera in raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive competenze, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

2. Resta fermo quanto stabilito dall' articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in ordine all'attestazione di regolarità della nota di rendicontazione dei gruppi consiliari.

Art. 40 ter. (Composizione e nomina del Collegio)

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 40 octies e previa verifica, in capo agli estratti, del possesso dei requisiti come definiti ai sensi del medesimo articolo 40 octies. All'estrazione a sorte provvede l'Ufficio di Presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 40 quater. (Pareri obbligatori)

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sui disegni di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati. Il parere del Collegio è allegato alla relazione ai disegni di legge.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale ne attesta la corrispondenza alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I pareri del Collegio sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge, dando atto di ciò nella relazione.

5. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 40 quinquies. (Altre funzioni del Collegio)

1. Il Collegio, oltre a quanto stabilito dall'articolo 40 quater:

- a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) vigila, nei confronti del Consiglio e della Giunta regionale, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
- c) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;
- d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- e) riferisce alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

2. Il Consiglio regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento interno, può richiedere al Collegio pareri in ordine a provvedimenti legislativi o deliberativi in materia di bilancio, assestamento e rendiconto. I pareri sono resi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il Consiglio regionale può prescindere dall'espressione del parere.

3. Ai fini dell'attività del Collegio per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 gli uffici del Consiglio regionale forniscono il necessario supporto tecnico.

Art. 40 sexies. (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti necessari a garantire l'adempimento delle funzioni di cui all' articolo 40 quinquies.
2. Il Collegio, se richiesto, interviene alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione dei disegni di legge di cui all'articolo 40 quater, comma 1.
3. La Giunta regionale assicura al Collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 40 septies. (Funzionamento del Collegio)

1. Le funzioni del Collegio sono esercitate collegialmente, su iniziativa del presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
4. I singoli componenti possono eseguire, anche individualmente, le ispezioni e i controlli di natura contabile necessari all'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 40 quinquies, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali attività, in apposita seduta collegiale, da convocarsi tempestivamente.
5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, comprensivo delle decisioni adottate e dei pareri espressi.
6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze. I verbali sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente.
7. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 40 octies. (Elenco regionale dei revisori dei conti)

1. Ai fini dell'articolo 40 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n. 3, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera e) del d.l. 138/2011.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale recepisce i criteri per l'iscrizione nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e definisce le modalità di tenuta dell'elenco.

4. L'elenco è periodicamente aggiornato ed è pubblicato sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 40 novies. (Durata della carica)

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, egli dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 40 duodecies.

5. Il componente del Collegio è revocabile per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, previo contraddittorio con l'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione del Presidente della Giunta regionale.

Art. 40 decies. (Responsabilità)

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui acquisiscono conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 40 undecies. (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del Collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del Collegio, al netto di IVA e oneri.

2. Nei casi di cui all'articolo 40 novies, commi 2 e 3, l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente ed ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, secondo le modalità e i limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 40 duodecies. (Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti di cui alla lettera a) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti di cui al comma 1, lettera a) da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.
3. I componenti del Collegio durante il loro mandato non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti di cui al comma 1, lettera a).
4. L'incarico di revisore dei conti non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni, con popolazione superiore a quindicimila abitanti, ricadenti nel territorio regionale.

Art. 40 terdecies. (Disposizione finanziaria in materia di Collegio dei revisori dei conti)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del Collegio, stimati su base annua in 95.000,00 euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'UPB DB05001.
2. Per il biennio 2014-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8.”.

(omissis)

Art. 41 (Norma finale in merito al Collegio dei revisori dei conti)

1. In sede di prima applicazione del Capo III Bis della l.r. n. 7/2001, come introdotto dall'articolo 25 della presente legge, ai fini della presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 40 octies della l.r. 7/2001, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet del Consiglio regionale.
2. L'elenco di cui al comma 1, è costituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dall' articolo 40 octies della l.r. 7/2001.
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina i componenti del Collegio, secondo le modalità di cui all' articolo 40 ter della l.r. 7/2001, entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell'elenco.
4. L'insediamento del Collegio avviene entro trenta giorni dall'avvenuta nomina.

Il Presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo

Allegato

MODELLO di DOMANDA

(munita di marca da bollo di euro 14,62)

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
Via Alfieri 15 - 10121 TORINO

Oggetto: domanda di iscrizione nell'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 25 e 41 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013).

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a..... il, residente a.....
in via/piazza.....n,
codice fiscale,
recapito telefonico....., fax.....,
indirizzo e-mail.....,
indirizzo PEC.....

CHIEDE

di essere iscritto all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Piemonte.

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000, quanto segue:

1. di possedere il seguente titolo di studio:.....

2. di svolgere la seguente professione o occupazione abituale:

.....

3. di essere / non essere dipendente di ente pubblico: in caso affermativo indicare l'ente di appartenenza (*denominazione ed indirizzo completo*)

.....

.....

N.B. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati **previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza**.

4. di essere iscritto al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) al n. dal (*indicare giorno, mese ed anno*);

5. di essere in possesso di anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, conseguita anche cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime, rispettivamente nel registro di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ovvero nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34), indicando al riguardo:

- di avere conseguito l'iscrizione nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 dal(*indicare giorno, mese ed anno*)

ovvero

- di avere conseguito l'iscrizione nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 dal(*indicare giorno, mese ed anno*);

6. di avere conseguito la seguente qualificata esperienza gestionale maturata, per almeno cinque anni:

- revisore dei conti in enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (*specificare enti e durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine*):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ovvero

- svolgimento di incarichi come responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali medio-grandi (province e comuni superiori ai 50.000 abitanti), enti del servizio sanitario, università pubbliche e aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale (*specificare enti e durata dell'incarico, indicando giorni, mesi e anni di inizio e fine*):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9 . di non trovarsi nelle seguenti ipotesi previste dall'articolo 25 della legge regionale 8/2013 quali cause di esclusione:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e di società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti alla nomina;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

10. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 8/2013 il quale stabilisce che sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o a società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale,

di non trovarsi nelle ipotesi di cause di incompatibilità

ovvero (*barrare la casella*)

di trovarsi nella/e seguente/i causa/e rimuovibile/i di incompatibilità

.....
.....
.....
.....

di essere disponibile, se nominato, a rimuoverla entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Presidente del Consiglio regionale.

Dichiara altresì di essere consapevole che:

- ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco, sarà cura dell'interessato comunicare tempestivamente ogni modifica intercorsa rispetto a quanto dichiarato;

- tutti i requisiti di iscrizione all'elenco costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'elenco;

- in caso di perdita di uno dei requisiti il Consiglio regionale provvede all'immediata cancellazione dall'elenco;

- la cancellazione dall'elenco avviene anche nel caso di verifica con esito negativo delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari all'iscrizione e al mantenimento della stessa, fermi restando i conseguenti adempimenti di legge;

- qualora nominato, il componente del Collegio, durante il mandato, non potrà assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti dalla Regione;

- l'incarico di revisore dei conti della Regione non è cumulabile con altro incarico di revisore presso le province o i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricadenti nel territorio regionale;

- i criteri per l'iscrizione nell'elenco nonché le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco stesso possono essere in qualsiasi momento oggetto di modifica o revisione da parte del Consiglio regionale, in quanto soggetto competente, senza che insorga in capo agli iscritti all'elenco alcun diritto o pretesa.

Il sottoscritto dichiara di essere disponibile, se nominato, ad accettare l'incarico.

Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:

via/piazza n. ,

comune di , CAP

provincia di ,

tel. ,

cellulare

fax

e-mail

PEC

Il sottoscritto **si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dei dati di recapito sopra indicati.**

Luogo, data

(Firma)

Il sottoscritto allega alla presente domanda copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato;

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, il Consiglio regionale del Piemonte al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione del presente procedimento.

Luogo, data

(Firma)